

dossier

17 dicembre 2019

LEGGE DI BILANCIO 2020

*Profili di interesse della
IV Commissione Difesa*

A.C. 2305



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
S
I
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 181/3/0/4

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

TEL. 06 6706-3666 - segreteriaAII@senato.it



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4939- ✉ st_difesa@camera.it - [@CD_difesa](https://twitter.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 230/3/0/IV

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

DI0206.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA IV COMMISSIONE DIFESA, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2020-2022 DI COMPETENZA DELLA IV COMMISSIONE DIFESA.

INDICE

La prima Sezione.....	1
1. La disciplina contabile della prima sezione	1
2. Profili di stretta competenza della IV Commissione	2
Schede di lettura Sezione I.....	3
Articolo 1, commi 101 e 102 (<i>Interventi di bonifica da amianto delle navi militari</i>).....	5
Articolo 1, comma 127 (<i>Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego</i>).....	8
Articolo 1, commi 129 e 130 (<i>Lavoro straordinario Forze di polizia</i>).....	11
Articolo 1, comma 132 (<i>Norme in materia di personale impegnato nel dispositivo "Strade sicure"</i>).....	13
Articolo 1, comma 134 (<i>Fondo risorse decentrate personale Difesa</i>)	15
Articolo 1, commi 143 e 144 (<i>Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri</i>).....	16
Articolo 1, commi 151-154 (<i>Personale Capitanerie di porto</i>)	19
Articolo 1, commi 621-623 (<i>Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche</i>)	21
Articolo 1, comma 741 lettera c) n. 5 (<i>Unificazione IMU TASI</i>).....	26
<i>Estratto dalle schede relative ai commi 738-783 dell'articolo 1 del Dossier n. 230/3 Vol. I</i>	26

La seconda Sezione.....	29
Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione IV	29
Lo stato di previsione del Ministero della Difesa (TABELLA 11)	29
Stanziameti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione IV	37

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

2. Profili di stretta competenza della IV Commissione

Di seguito sono riportate, in primo luogo, le schede di lettura relative alle parti della Sezione I del DLB di **competenza** della Commissione Difesa; Per tutte le altre schede si rinvia al dossier generale n. 230/3 Vol. I e II.

Schede di lettura
Sezione I

Articolo 1, commi 101 e 102
(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

I **commi 101 e 102** sono volti ad estendere anche alle navi militari contaminate da amianto, oltre che agli edifici pubblici, gli interventi di bonifica finanziati attraverso il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 101). A tal fine il Fondo è incrementato di **4 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2020 al 2022**. Sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare (comma 102).

Si ricorda che la legge n. 221/2015, art. 56, comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, ha istituito il “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il funzionamento del Fondo è stato disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016 che ha individuato anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

Le priorità di intervento per le unità navali da bonificare saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

In relazione al tema della rimozione dell'amianto dalle unità navali e dai siti della Marina militare si ricorda che lo scorso 24 ottobre, il Governo, in risposta **all'interrogazione n. [5-02978](#)** D'Uva ha fatto presente che in linea generale, “il Dicastero della difesa ha, da tempo, sviluppato un complesso di attività volte all'individuazione dei materiali e della componentistica contenenti tracce di amianto e alla loro rimozione. In particolare, la Marina Militare (già attivatasi quando, nel 1986, l'allora Ministero della sanità emanò la prima Circolare che vietava l'utilizzo dell'amianto nelle scuole e negli ospedali), non ha più impiegato materiali contenenti amianto

e, dal 1992, tutte le Unità Navali sono state costruite e messe in servizio con la certificazione «amianto *free*» da parte del cantiere costruttore. La Forza armata ha provveduto alla bonifica delle Unità navali entrate in servizio prima del 1992 e ad effettuare la mappatura e la messa in sicurezza di tutti i materiali contenenti amianto. L'attività di mappatura ha portato alla redazione di n. 167 documenti, da assumere, quale riferimento, alla base delle attività di bonifica per tutte le navi della flotta fino a Rimorchiatori Portuali inclusi (unità con equipaggio fisso a bordo), nessuna esclusa. Ad oggi, delle n. 167 unità mappate, le attività di bonifica hanno interessato n. 156 unità, di cui: 147 Unità bonificate a meno degli elementi diffusi e/o in aderenza alla mappatura iniziale di riferimento; 9 Unità oggetto di interventi di bonifica parziale, il cui completamento sarà eseguito nell'ambito della programmazione degli stabilimenti di lavoro entro il 2021/22. Le rimanenti 11 unità (n. 5 in disarmo, n. 6 bettoline/mezzi minori e rimorchiatori portuali)”, ha puntualizzato il Governo, verranno bonificate nell'ambito della programmazione dei singoli Stabilimenti di lavoro, ma non presentano — situazioni di rischio”.

Il Governo, sempre in risposta al richiamato atto di sindacato ispettivo, ha fatto presente che a far data dal 2011, la Forza armata ha istituito anche un *database* gestito a livello territoriale, per disporre di una mappatura degli immobili con presenza di materiali contenenti amianto. Allo stato, sono stati inseriti complessivamente 537 interventi programmati per gestire l'eventuale presenza di amianto. Dall'analisi del *database*, risultano 951 immobili/compendi in uso alla Forza armata, di cui 821 privi di amianto (*asbestos free*) e 130 con presenza di tale materiale che viene gestito in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 257/1992 e dal decreto legislativo n. 81/2008, di fatto valutando il rischio e tutelando il proprio personale. Il Governo ha, infine, precisato che in tema di amianto, la vigilanza preventiva viene attuata in relazione ai piani di bonifica di amianto presentati dalle ditte incaricate della rimozione/confinamento/incapsulamento a bordo delle navi o presso infrastrutture della Forza armata. L'organo di vigilanza, ai sensi del richiamato decreto ministeriale 6 settembre 1994, esamina i piani di bonifica e solo dopo la loro approvazione e un sopralluogo presso il sito interessato per verificare le condizioni del cantiere, autorizza l'inizio dei lavori, al termine dei quali esamina le analisi di laboratorio relative alle fibre aero-disperse ed effettua un sopralluogo mirato alla restituzione del sito alle normali attività.

Anche l'ambiente circostante è sottoposto a verifiche periodiche per accertare l'assenza di pericolosità per la salute del personale imbarcato (rilievo delle fibre aerodisperse, secondo un protocollo tecnico-scientifico definito in collaborazione con l'Università di Genova) e ogni unità navale è dotata di specifici dispositivi di protezione individuale per le fibre di

amianto, nonché di un definito protocollo d'intervento, da attuarsi nel caso si verificano avarie a carico di impianti o componenti con materiali contenenti amianto.

Articolo 1, comma 127
(Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)

Il comma 127 - modificato al Senato - incrementa di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

- In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall'articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021:
- **1.750 milioni** di euro per il **2020** (in luogo dei **1.425 milioni** attualmente previsti);
- **3.375 milioni** di euro annui **dal 2021** (in luogo dei **1.775 milioni** attualmente previsti).

I suddetti importi sono stati aumentati, rispetto alla previsione iniziale, dal Senato nella misura di 100 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.650 mln di euro inizialmente previsti) e di 200 milioni di euro dal 2021 (in luogo dei 3.175 mln di euro inizialmente previsti).

Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La **Relazione tecnica** allegata al **disegno di legge di bilancio** specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3 per cento per il 2019, all'1,9 per cento per il 2020 e al 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

La richiamata **Relazione tecnica** afferma, inoltre, che gli incrementi contrattuali relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – che, in base all'art. 1, c. 438, della L. 145/2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci – determinano oneri, comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla medesima L. 145/2018, quantificabili in complessivi 940 milioni di euro per il 2019, 1.340 milioni per il 2020 e 2.530 milioni dal 2021.

La medesima **Relazione tecnica** ribadisce che i suddetti incrementi si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e

conferma quanto previsto dall'art. 1, c. 440 e 441, della L. 145/2018, che dispongono, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse:

- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'erogazione dell'elemento perequativo *una tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;
- l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

• **Contrattazione collettiva ed automatismi stipendiali**

Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

Successivamente, l'art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L'art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni

pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):

- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);
- l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 1, commi 129 e 130 *(Lavoro straordinario Forze di polizia)*

I **commi 129 e 130** destinano risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia, per 48 milioni, a decorrere dal 2020.

Il **comma 129** autorizza un **incremento di 48 milioni** - a decorrere **dall'anno 2020** - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia.

Si tratta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria (cfr. l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, recante l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza).

Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (poiché la disposizione qui prevede una "deroga" al limite di cui all'articolo 23, comma 2 - che tratta appunto di quel complessivo ammontare, determinato nella misura pari all'importo dell'anno 2016 - del decreto legislativo n. 75 del 2017 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Secondo l'ordinamento vigente (art. 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981) è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il dicastero dell'economia), il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici.

In attesa dell'adozione di tale decreto ministeriale - aggiunge il **comma 130** - il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1 è autorizzato entro i **limiti massimi** fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Le previsioni dei due commi seguono a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 113 del 2018 recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno [ecc.]". Lì era stato previsto - a decorrere dall'anno finanziario 2018 - già un incremento di spesa - per poco più di 38 milioni - per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 394,355 milioni per il

2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 2501/3).

La medesima fonte legislativa indica: per l'Arma dei Carabinieri 275,942 milioni (Ministero della difesa, cap. 4800/3); per la Guardia di finanza 102,900 milioni (Ministero dell'economia e finanza, cap. 4201/3); per la Polizia penitenziaria 103,290 milioni (Ministero della giustizia, cap. 1601/3).

Il decreto legislativo n. 75 del 2017 (adottato in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, legge n. 124 del 2015) ha previsto, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni comparto o area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile.

A tal fine, specifica che la contrattazione collettiva opera (tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa) la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (art. 23, comma 1)

Nelle more dell'attuazione di tale convergenza, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 (art. 23, comma 2).

Articolo 1, comma 132
*(Norme in materia di personale
impegnato nel dispositivo "Strade sicure")*

Il **comma 132** proroga fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella **regione Campania** (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti interessati**;
2. **il Piano di impiego** del personale delle Forze armate è **adottato con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

In relazione al richiamato Piano di impiego si ricorda che il [decreto legge n. 92/2008](#) ha autorizzato il ricorso alle Forze Armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio in concorso con le Forze di Polizia. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere.

Il Piano d'impiego delle Forze Armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il Piano è stato successivamente prorogato:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del D.L. n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del D.L. n. 7/2015;
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del D.L. n. 78/2015 (c.d. "enti territoriali");
5. fino al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, commi 251 e 252 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
6. fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 377 della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
7. fino al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, comma 688 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

•

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, l'articolo in esame autorizza la spesa di **149,97 milioni di euro per l'anno 2020** con specifica destinazione di euro:

- 147,50 milioni per il personale delle **Forze Armate** utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- 2,47 milioni per il personale delle **Forze di Polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009)

Articolo 1, comma 134
(Fondo risorse decentrate personale Difesa)

Il comma 134 - introdotto dal Senato - autorizza anche per l'anno 2021 uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.

Siffatta autorizzazione di spesa di 21 milioni era già recata per il solo triennio 2018-2020 dall'articolo 614 del Codice dell'Ordinamento militare.

Tale stanziamento è da destinare all'**incentivazione della produttività del personale civile** appartenente alle aree funzionali del **Ministero della difesa**, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 94 del 2017 - il quale prevede la destinazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, del 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale militare delle Forze armate.

Articolo 1, commi 143 e 144
*(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori
del personale appartenente alle aree professionali
e del personale dirigenziale dei ministeri)*

I **commi 143 e 144** istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori** del personale appartenente alle **aree professionali** e del **personale dirigenziale** dei **ministeri** con una dotazione di **80 milioni** di euro annui **a decorrere dal 2021**. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021.

La disposizione autorizza inoltre la **Presidenza del Consiglio** ad incrementare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il **fondo** per le risorse decentrate del **personale non dirigenziale** di **5 milioni** di euro annui ed il **fondo** per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di **livello dirigenziale non generale** di **2 milioni** di euro annui.

Nel dettaglio, il **comma 143** prevede che, al fine di perseguire la **progressiva armonizzazione** dei **trattamenti economici accessori** del personale appartenente alle **aree professionali** e del **personale dirigenziale** dei Ministeri, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze uno specifico fondo da ripartire.

La dotazione base del fondo è di **80 milioni** di euro **annui a decorrere dall'anno 2021**.

Inoltre, a decorrere **dal 2020**, il fondo può essere alimentato con somme eventualmente disponibili, a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

La disponibilità di tali somme è accertata dal Ministro dell'economia e finanze con proprio decreto.

La disposizione del testo unico del pubblico impiego da ultimo richiamata (art. 48, co. 1) prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano quantificati con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

Per la eventuale alimentazione del fondo con le somme disponibili di cui sopra, si prevede che le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo perequativo di cui alla disposizione in esame.

Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall'art. 1, comma 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le risorse del fondo sono destinate:

- per il **90 per cento**, alla graduale armonizzazione delle **indennità di amministrazione** del personale appartenente alle **aree professionali** dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale;
- per il **10 per cento**, alla armonizzazione del **fondo per la retribuzione di posizione e di risultato** delle medesime amministrazioni.

Le **aree professionali** sono caratterizzate da competenze professionali omogenee in cui sono ricomprese le attività della singola Amministrazione. A decorrere dal 1° luglio 1995, al personale delle predette aree viene corrisposta l'indennità di amministrazione (di cui all'art. 34 del CCNL del 16 maggio 1995), rientrante nell'ambito del trattamento accessorio, consistente in un assegno tabellare riconosciuto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute contributive (assistenziali e previdenziali) dello stipendio. Ai fini della contrattazione integrativa, annualmente sono rese disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di **indennità di amministrazione** (laddove previsti) rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza.

Il trattamento economico dei **dirigenti** si compone di una parte fissa, lo stipendio tabellare, e di una parte accessoria, costituita dalla **retribuzione di posizione e di risultato**. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato del personale dirigenziale dell'Area contrattuale Funzioni centrali (ex Area I Ministeri e Aziende) vengono erogate a carico Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia e dal Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia (si veda da ultimo il [CCNL del 12 febbraio 2010](#), rispettivamente articolo 19 e articolo 22).

Alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze. La ripartizione tiene conto anche del differenziale dei trattamenti.

Con i medesimi decreti si provvede anche alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione, in deroga all'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del pubblico impiego.

Si prevede, inoltre, che la **Presidenza del Consiglio**, a decorrere dall'esercizio finanziario **2020**, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo, **incrementi**:

- di **5 milioni** di euro annui il fondo per le risorse decentrate del **personale non dirigenziale**;
- di **2 milioni** di euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del **personale di livello dirigenziale non generale**.

Il **comma 148** provvede alla copertura finanziaria delle maggiori spese di cui sopra mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente dove sono allocate le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati, di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 196/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1, commi 151-154
(Personale Capitanerie di porto)

I commi 151-154, introdotti al Senato, rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del **Corpo delle capitanerie di porto**.

Nel dettaglio, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza (anche ambientale) della navigazione e dei traffici marittimi, il **comma 151** – nel confermare la consistenza della suddetta dotazione organica per gli anni 2020 e 2021, pari, rispettivamente, a 3.500 e 3.600 unità di personale – la rimodula (modificando l'art. 815, c. 1, lett. *a*), del D.Lgs. 66/2010) per gli anni successivi nel seguente modo:

- **3.730** unità di personale per il **2022** (in luogo delle 3.700 attualmente previste);
- **3.860** unità di personale per il **2023** (in luogo delle 3.800 attualmente previste);
- **3.990** unità di personale per il **2024** (in luogo delle 3.900 attualmente previste);
- **4.120** unità di personale per il **2025** (in luogo delle 4.000 attualmente previste **dal 2025**);
- **4.150** unità di personale **dal 2026**.

Per completezza, si ricorda che la successiva lettera *b*) del richiamato art. 815, c. 1, del D.Lgs. 66/2010 dispone che la dotazione organica del personale volontario in ferma ovvero in rafferma sia pari a 1.775 unità.

Conseguentemente, i **commi 152 e 153** rispettivamente, **rimodulano gli oneri**, di cui all'art. 1, c. 585, del D.Lgs. 66/2010, riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto¹ e **autorizzano la spesa** necessaria per le assunzioni di cui al comma 3-*bis*².

¹ Nella misura di euro 82.631.031,99 per il 2022; 87.949.528,79 per il 2023; 93.268.025,59 per il 2024; 98.586.522,39 per il 2025; 100.024.990,19 per il 2026; 100.268.081,29 per il 2027; 100.507.908,99 per il 2028; 100.747.736,69 per il 2029; 100.987.564,39 per il 2030; 101.743.114,09 per il 2031; 102.469.571,39 per il 2032; 103.140.459,99 per il 2033; 103.811.348,59 per il 2034; 104.482.237,19 per il 2035; 104.637.404,79 dal 2036

² Nella misura di euro 1.183.808,70 per il 2022, 2.426.449,50 per il 2023, 3.669.090,30 per il 2024, 4.911.731,10 per il 2025, 6.154.371,90 per il 2026, 6.213.204 per il 2027, 6.268.772,70 per il 2028, 6.324.341,40 per il 2029, 6.379.910,10 per il 2030, 6.435.478,80 per il 2031,

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 152 e 153 (comprese le spese per mense e buoni pasto), il **comma 154 autorizza la spesa di euro** 43.680 per il 2022, 87.360 per il 2023, 131.040 per il 2024, 174.720 per il 2025 e 218.400 dal 2026.

6.646.214,10 per il 2032, 6.801.380,70 per il 2033, 6.956.547,30 per il 2034, 7.111.713,90 per il 2035 e 7.266.880,50 dal 2036

Articolo 1, commi 621-623
(Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche)

I **commi 621-623** intervengono sulle quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili della difesa. Si prevede, inoltre, l'istituzione di un fondo per il recupero e il monitoraggio dei residui di munizionamento nei poligoni.

Più nel dettaglio:

il **comma 621, lettera a)**, aumenta, al 30 per cento, la consistenza della quota dei proventi di pertinenza del Ministero della difesa derivanti dalle vendite degli immobili militari, ceduti ad uno o più Fondi comuni di investimento.

Il **comma 621, lettera b)**, estende al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni del Ministero della difesa. Diminuisce, inoltre, al 55 per cento, la quota dei proventi monetari derivanti dalla cessione di immobili della difesa da assegnare al Fondo ammortamenti dei titoli di Stato e aumenta, al 35 per cento la quota destinata al Ministero della difesa.

Il **comma 622** istituisce un Fondo nello stato di previsione della difesa, per la realizzazione di interventi di bonifica nei poligoni, con risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Conseguentemente il **comma 623** sopprime la previsione normativa secondo la quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa relativi ad una serie di attività concernenti le bonifiche dei poligoni militari.

Il **comma 621, lettera a)** introduce modifiche all'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111

Nel dettaglio, il punto 1) prevede che la consistenza della quota dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari di pertinenza del Ministero della difesa passi dal 10 al 30 per cento del valore di apporto dei beni.

Tali proventi sono destinati prioritariamente alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente.

Inoltre, al punto 2), è previsto che le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote vengano versate all'entrata del bilancio dello stato per la successiva integrale riassegnazione alle spese di investimento

dello stato di previsione della spesa del ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione

Si ricorda che l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ha previsto la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti.

A norma del comma 8-*quater* il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio, promuove, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

Con l'approvazione del "Piano di cessione di immobili pubblici" a norma dell'articolo 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (DPCM 10 luglio 2019), è prevista, tra l'altro, la vendita di quaranta beni immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, per un valore presunto di circa 160 milioni di euro, individuati con decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2019. Tale valutazione andrà ulteriormente verificata dall'Agenzia del demanio sulla base dei dati in possesso del Ministero della difesa, ad oggi unico detentore dei beni, in considerazione, in particolare, dei possibili costi di bonifica.

Il comma 621, lettera b) introduce novelle e abrogazioni all'articolo 307, del D.Lgs. 66/2010, in materia di dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa.

Più nel dettaglio, il punto 1) interviene sul comma 10, lettera d), estendendo al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni del Ministero della difesa. Inoltre, è ridotta la quota dei predetti proventi a favore del Fondo ammortamenti dei titoli di Stato, che passa dall' 80 al 55 per cento.

Contestualmente è aumentata la quota assegnata al Ministero della difesa che passa dal 10 al 35 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo per la copertura di oneri di parte corrente.

La disposizione si riferisce agli immobili, diversi dagli alloggi di servizio, individuati dal Ministero stesso sulla base di un programma di razionalizzazione, accorpamento riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.

Tale programma tiene conto del processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorire

la riallocazione degli immobili in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti.

Con il programma, che è adottato sentita l'Agenzia del Demanio, sono individuati, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili, sono definite le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; è quantificato il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; sono stabilite le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nell'assolvimento di predetti compiti, può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.

Si ricorda infine, che nel 2018, per le finalità di cui all'articolo 307, sono stati sottoscritti n. 2 Protocolli d'intesa aventi ad oggetto 3 immobili ed è stato avviato il Piano strategico nell'ambito del quale le F.A. hanno individuato n. 197 immobili potenzialmente dismissibili (Relazione sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2018).

Il punto 2), abrogando la lettera *d-bis*), del comma 11-*bis*, introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, elimina la previsione secondo la quale la quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento.

Il **comma 622** istituisce un Fondo nello stato di previsione della difesa, per le attività di bonifica di poligoni e delle aree militari.

Più nel dettaglio si tratta di:

- interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni (articolo 184, comma 5-bis.3);
- un monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, e aree limitrofe al poligono (articolo 241-bis, commi 4-bis);
- interventi di vigilanza e sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti (articolo 241-*bis*, commi 4-*octies*).

Il Fondo potrà usufruire di risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Si ricorda che l'articolo 184, comma 5-bis.3 prevede che entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato.

L'articolo 241-bis, comma 4-*bis* prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un **piano di monitoraggio permanente** sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Infine l'articolo 241-*bis*, comma 4-*octies*, prevede che l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto provvedono, alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

*In relazione agli interventi di cui all'articolo 241-bis, commi 4-*octies*, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito se le risorse siano destinate sia alla attività di vigilanza dell'ISPRA, sia a quelle di sorveglianza e accertamento degli illeciti svolte dal Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e dal Corpo delle capitanerie di porto.*

Conseguentemente all'introduzione del richiamato fondo, il **comma 623**, abroga il comma 4-*novies* dell'articolo 241-*bis* del D. Lgs. n.152 del 2006, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa relativi ad una serie di attività riguardanti le bonifiche dei poligoni militari.

Il comma 623 richiama, nello specifico le attività di cui all'articolo 184, comma 5-*bis*.3 e ai commi 4-*bis* e 4-*octies* dell'articolo 241-*bis* del D. Lgs. n.152 del 2006. Ai sensi del comma 5-*bis*.3 dell'articolo 184 entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato.

A sua volta il successivo comma 4 – *bis* dell'articolo 241-*bis* prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate. [\(1141\)](#)

Ai sensi del comma 4-*octies* l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 1, comma 741 lettera c) n. 5
(Unificazione IMU TASI)

*Estratto dalle schede relative ai commi 738-783
dell'articolo 1 del Dossier n. 230/3 Vol. I*

I commi da 738 a 783 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche-

L'effetto principale delle norme in esame è dunque quello di **eliminare la TASI**.

Viene prevista **una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare** che ricalca, in gran parte, **la disciplina IMU** e, dunque, riprende l'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Tale legge ha istituito l'Imposta Comunale Unica, **IUC** introducendo accanto all'IMU anche la TASI, componente del tributo legata all'erogazione dei servizi.

Per un approfondimento di queste disposizioni si rinvia al richiamato dossier di carattere generale.

Presupposto d'imposta e definizioni

Il **comma 740** chiarisce il presupposto dell'imposta municipale sugli immobili (IMU), vale a dire il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il **comma 741** fornisce le definizioni che devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione dell'imposta:

In particolare la lettera b) specifica che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Sono, altresì, considerate **abitazioni principali** le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge.

Si segnala che in relazione al **personale militare**, ai fini dell'imposta vale la seguente definizione indicata dalla lettera c) n. 5 del comma 4:

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

LA SECONDA SEZIONE

ANALISI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEGLI STATI DI PREVISIONE DI
INTERESSE DELLA COMMISSIONE IV

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa

(TABELLA 11)

L'**articolo 12** del disegno legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i **commi da 2 a 5**, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2020: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2020; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il **comma 6**, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di taluni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il **comma 7** rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelievi dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 66/2010.

Il **comma 8** prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Il **comma 9** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle

somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

Infine, il **comma 10** autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2020 da destinare alle associazioni combattentistiche.

Le spese del Ministero per gli anni 2020-2022

Il ddl di bilancio 2020-2022 (A.C 2305) autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **22.941,8** milioni di euro nel 2020 (21.432,1 milioni di euro erano nel 2019), a 23.005,6 per il 2021 e 22.920,5 per il 2022, come si evince dalla tabella che segue.

Spese finali del Ministero della difesa nel ddl di bilancio per il triennio 2020-2022

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2019	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2020	DIFF. BIL 2020/ BIL 2019	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	19.401,3	19.877,0	475,7	19.561,3	19.292,3
Spese in c/capitale	2.030,9	3.064,8	1.033,9	3.444,3	3.628,2
SPESE FINALI	21.432,2	22.941,8	1.509,6	23.005,6	22.920,5
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	3,36%	3,46%		3,46%	3,46%

[Fonte: elaborazione dati AC 230 5ddl di bilancio 2020-2022- Tab 11] - eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **23.268,8** milioni di euro nel 2020, a **22.748,2** milioni di euro nel 2021 e a **22.985,4** milioni di euro nel 2022.

Rispetto alla legge di bilancio 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022, nel testo approvato in prima lettura al Senato, espone dunque per il Ministero della difesa, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa in crescita.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2020**, il citato disegno di legge di bilancio espone, infatti, spese finali in **aumento** rispetto al **2019**, in termini assoluti, in misura pari a **1.509,6** milioni di euro.

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a **475,7** milioni di euro e di quelle di parte capitale pari a **1.033,9** milioni di euro.

In relazione alla **spesa finale del bilancio statale**, gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2020, in misura pari al **3,46%** della spesa finale **del bilancio statale**, in leggero aumento rispetto al 2019 (3,36%).

Si ricorda che le spese totali dello Stato ammontano a 662.583,8 milioni di euro per il 2020 e 665.710,3 milioni di euro per il 2021 e 663.361,2 per il 2022.

Le spese per l'anno 2020

Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 11) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per **l'anno 2020** di **22.995,3** milioni di euro.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2020, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, come **modificata dal Senato**, determina complessivamente una **diminuzione** delle spese finali di **53,5 milioni di euro**, imputabili alla **spesa corrente**, e a quella **in conto capitale**, come evidenziato nella tabella che segue:

Spese finali del Ministero della difesa- anno 2020

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2019	2020						
	LEGGE DI BILANCIO	BLV *	MANOVRA DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
			Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 1586	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 2305
Spese correnti	19.401,3	19.791,8	-54,0	167,0	19.904,9	-28	-	19.877,0
Spese in c/capitale	2.030,9	3.203,4	-138,5		3.064,8	-	-	3.064,8
SPESE FINALI	21.432,2	22.995,3	-192,5	167,0	22.969,7	-28	-	22.941,7

[Fonte: elaborazione dati ddl di bilancio 2020-2022- Tab 11]

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame.

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

Analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2020 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2020** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero della Difesa a raffronto con i dati dell'esercizio **2019**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio, così come **emendato dal Senato**, apporta alla **legislazione vigente 2020**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Spese finali per ciascuna missione/programma del Ministero della difesa- anno 2020

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA									
Missione/Programma	2019	2020							
	LEGGE DI BILANCIO.	DDL ORIGINARIO				MODIFICHE SENATO			
		BLV*	Sez.II	Sez.I	BIL INTEGRATO AS 1586	Sez.II	Sez.I	BIL INTEGRATO AC 2305	
1	Difesa e sicurezza del territorio (5)	19.764,3	21.248,5	-120,5	166,1	21.294,0	-16	-	21.278,0
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.414,2	6.573,0	-8,0	18,7	6.583,7	-16	-	6.567,7
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.300,0	5.335,0		98,0	5.433,0	-	-	5.433,0
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.112,2	2.130,5		0,7	2.131,2	-	-	2.131,2
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.716,1	2.783,6		2,1	2.785,8	-	-	2.785,8
1.5	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	3.221,7	4.426,3	-112,5	46,4	4.360,1	-	-	4.360,1
2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	467,2	468,7		0,9	469,7	-	-	469,7
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la	467,2	468,7		0,9	469,7	-	-	469,7

MINISTERO DELLA DIFESA								
Missione/Programma	2019	2020						
	LEGGE DI BILANCIO.	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO			
		BLV*	Sez.II	Sez.I	BIL INTEGRATO AS 1586	Sez.II	Sez.I	BIL INTEGRATO AC 2305
tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)								
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.200,6	1.278,0	-72,0		1.206,0	-12	-	1.194,0
3.1 Indirizzo politico (32.2)	62,2	78,4	-52,0		26,4	-	-	26,4
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	677,6	738,6	-21,0		717,6	-12	-	705,6
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	460,6	460,8	1,0		461,8	-	-	461,8
SPESE FINALI MINISTERO	21.432,2	22.995,3	-192,5	167,0	22.969,7	-28	-	22.941,7

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

La spesa complessiva del Ministero è allocata su **3 missioni, e 9 programmi**. La missione **principale** è “**Difesa e sicurezza del territorio**”(5), che rappresenta circa il **92,7%** del **valore** della **spesa finale** complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 21.278 milioni di euro.

Nello specifico la missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, è articolata nei seguenti Programmi:

- Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;
- Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;
- Programma 3: approntamento e impiego delle Forze navali;
- Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;
- Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari. Mentre il programma 5.6 ricomprende le attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del

Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (21.248,5 milioni di euro), tale missione registra un aumento delle spese pari a **29,5 milioni di euro**, dovute in parte ad effetti di sezione I (+166,1 milioni di euro), di sezione II (-120,5 milioni di euro) e con le modifiche apportate dal Senato di sezione II (-16 milioni di euro).

All'interno della Missione considerata, tutti i programmi registrano variazioni rispetto alla legislazione vigente.

Le variazioni positive riguardano le missioni:

“*Approntamento e impiego delle forze terrestri*” +98 milioni di euro dovuto interamente ad effetti di sezione I;

“*Approntamento e impiego delle forze aeree*” +2,2 milioni di euro;

“*Approntamento e impiego delle forze marittime*” +0,7 milioni di euro.

Le missioni che registrano una variazione negativa sono invece:

“*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza*” -5,3 milioni di euro;

“*Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari*” -66,1 milioni di euro.

Con riferimento al programma “*Approntamento e impiego delle forze terrestri*”, l'incremento di 98,0 milioni di euro, derivante dagli effetti della sezione I, è allocato quasi interamente nel Cap 4191” Competenze fisse ed accessorie al personale militare al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive” per un importo pari a 94,1 milioni di euro. Tale incremento è riferito in parte alle “Indennità onnicomprensiva e altre indennità accessorie dovuta al personale delle forze armate impegnato nei servizi di vigilanza fissa ad obiettivi sensibili di perlustrazione e pattugliamento comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore” per circa 82,9 milioni di euro, e in parte a “Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie” per circa 11,1 milioni di euro.

La seconda missione **“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”(18)**, rispetto alla dotazione a legislazione vigente pari a 468,7 milioni di euro, registra un **aumento** di circa **un milione** di euro.

Si ricorda che a partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito, nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del **Corpo forestale dello Stato** (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie la quasi totalità delle risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

La missione **“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”(32)**, rispetto alla dotazione a legislazione vigente pari a 1.278 milioni di euro, registra un **decremento** delle spese pari a circa **84 milioni di euro**, di cui 12 milioni di euro derivanti da modifiche apportate dal Senato.

Si segnala, peraltro, il rifinanziamento di euro 1.702.918 per il triennio 2020-2022 del contributo a favore di enti e associazioni vigilati dal Ministero della difesa istituti associazioni (32.6).

Per quanto concerne la missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi

Il programma 32.2 attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Il programma 32.3 attiene allo svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).

Infine il programma 32.6 tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura

militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

Stanziamanti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione IV

Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa presenti negli stati di previsione di altri ministeri si segnala, nello stato di previsione del **Ministero** dell'Economia e delle Finanze, il programma 5.8 (Fondo per le **missioni internazionali**, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1), sul quale sono appostati per il 2019 fondi pari a **1.308.747 milioni di euro**.

Con riferimento al Ministero dello sviluppo economico, si segnala che circa il 70 per cento dei principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa grava sullo stato di previsione del MISE, che gestisce i contributi destinati alle imprese nazionali coinvolte in questi programmi.

Al riguardo la Corte dei Conti, nella [relazione sul rendiconto generale dello stato 2018](#) fa presente che da un'analisi dei 3.402,6 milioni di pagamenti (in calo rispetto al 2017 il cui dato ammontava a 3.884,8) imputati ai fondi di entrambi i Ministeri (MISE 2.067,7 milioni; MD 1.334,9 milioni) destinati ai programmi d'armamento, circa il 58 per cento (1.967,6) è destinato al potenziamento della componente aeronautica e il 20 per cento al potenziamento di quella navale.

In particolare, è interessata la **missione 11** "Competitività e sviluppo delle imprese" del **programma 5** "Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo" ed essenzialmente quattro capitoli: - il **cap. 7419**, sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale; - il **cap. 7420**, sul quale sono state impegnate le somme per i programmi Forza NEC 3^a e 4^a fase, M346, T345, HH101 Combat SAR 3^a e 4^a fase; - il **cap. 7421**, per la parte che riguarda principalmente il settore aeronautico, sul quale sono stati assunti impegni per i programmi Forza NEC 1^a e 2^a fase, HH101 Combat SAR 1^a e 2^a fase, SI.CO.TE, Eurofighter, Tornado, Elicotteri medi NH90; - il **cap. 7485**, con impegni complessivi i programmi FREMM, VBM, FSAF B1NT, Futuro Elicottero esplorazione e scorta EES, Blindo Centauro.

Il citato Programma (11.5) reca a spese complessive per l'anno 2020 pari 3.324.1 milioni di euro.

Nel dettaglio, la tabella indica gli effetti che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2020**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascun programma della **missione 11**.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
Missione/Programma	CDR	2019 LEGGE DI BILANCIO	BLV *	2020			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	DDL ORIGINARIO DLB INTEGRATO A.S. 1586	Sez II	Sez I	BIL. INTEGRATO A.C.2305
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)									
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) di cui: - rimborso passività finanziarie	Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI	3.204,6	3.424	-100	0	3.324	0,1	0	3.324,1
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)	Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale	296,6	242,9	0	0	242,9	0	0	242,9
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	Direzione generale per gli incentivi alle imprese	754,1	742	-30	125	837	0	170,0	1.007
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - ufficio italiano brevetti e marchi UIBM	60,2	110,1	0	0	110,1	0	0	110,1
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	Segretariato generale	1,2	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5
SPESA COMPLESSIVA MISSIONE 11		4.040,9	4.295	-130	+125	4.290,8	7,9	170	4.468,8

Per un approfondimento si rinvia al dossier "Profili di interesse della X Commissione Attività produttive".